



COMUNE DI CARERI
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL
PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 31 del 05/12/2019

Indice:

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Modalità di rateizzazione
- Art. 6 Interessi
- Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 8 Controlli
- Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria.
2. Salvo normative e regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - ☛ avvisi di accertamento tributari
 - ☛ avvisi di accertamento IMU e TARI
 - ☛ fatture servizio idrico integrato
 - ☛ tariffe (annuali, mensili, bimestrali) dovute per la fruizione di servizi a domandaindividuale e servizi sportivi
 - ☛ canoni di locazione
 - ☛ eventuali somme dovute con periodicità annuale o infrannuale
 - ☛ ogni altra entrata patrimoniale
3. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Responsabile dell'Ufficio Tributi.
4. I criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione previste dal presente Regolamento si applicano anche per la valutazione delle richieste di autorizzazione al pagamento rateale di cartelle emesse da Equitalia per la riscossione di entrate di competenza del Comune di Careri.

Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiore a duecentocinquanta euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Responsabile dell'Ufficio Tributi, secondo i criteri di valutazione sottoelencati. E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale e l'autorizzazione all'addebito in conto delle rate e dei relativi oneri (commissioni).
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:
 - a) **Persone fisiche e ditte individuali**

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
- beni mobili registrati e/o natanti posseduti anche all'estero riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore ad euro 15.000,00
- titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore ad euro 8.000,00 riferito ai due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione (il calcolo del saldo medio viene effettuato con riferimento alla somma algebrica di tutti i conti e depositi del nucleo Isee);
- titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 20.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

b) Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione

1. La domanda di accesso alla rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:

a) Persone fisiche e ditte individuali

Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda ed, inoltre, per ogni componente del nucleo Isee:

- i beni mobili registrati e i natanti posseduti anche all'estero (di proprietà, in leasing o a noleggio) alla data della domanda di rateizzazione;
- i codici IBAN dei conti correnti di cui si ha titolarità alla data della domanda e allegare:

- estratti conto dei depositi, conti correnti e conti titoli riportanti movimenti e saldi dei due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione
- copia dell'ultima busta paga/pensione ricevuta dal datore di lavoro/ente pensionistico
- estratto conto bancario o postale riportante il codice Iban e il codice Bic del conto su cui si richiede di ricevere l'addebito delle rate;
- documento di identità in corso di validità del richiedente

L'Isee verrà acquisita d'ufficio dalla banca dati Inps.

b) Persone giuridiche e società di persone

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

2. E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Art. 4. Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza dell'atto (avviso di accertamento o ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive.

2. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente all'Ufficio oppure trasmessa tramite posta ordinaria o posta elettronica, allegando fotocopia di documento di identità.

Art. 5. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione

2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i ventiquattro mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 50,00.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo, maggiorato delle commissioni di insoluto maturate, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Art. 6. Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

Art. 7. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse

applicato e le modalità di pagamento.

Art. 8. Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione; Il regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune e allo stesso sarà data diffusione nelle forme di legge.